



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ROMA

SEZIONE 28

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	GIORGIONE	ANNA MARIA	Presidente
<input type="checkbox"/>	ZITELLI	MARA	Relatore
<input type="checkbox"/>	SANTACROCE	AGOSTINO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 13593/2015
depositato il 01/07/2015

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 14054107157 REGISTRO 2014
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 1

proposto dal ricorrente:
SCIUMBATA GABRIELE
VIA SUTRI 19 00191 ROMA RM

SEZIONE

N° 28

REG.GENERALE

N° 13593/2015

UDIENZA DEL

11/05/2017 ore 09:30

N°

15073/17
PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

19 GIU. 2017

Il Segretario

[Handwritten signature]

Il notaio Sciumbata Gabriele impugna l'avviso di liquidazione n. 14054107157 emesso dall'Agenzia delle Entrate.

Il ricorrente premette che con atto autentificato del 17/11/14 i Sigg. De Luca Concetta e Carmine, rilasciavano quietanza del pagamento della somma di € 55.000,00 e consentivano la cancellazione dell'ipoteca iscritta a garanzia del debito; l'atto veniva registrato con il pagamento della somma di € 275,00 a titolo di imposta di registro pari allo 0,50% del pagamento quietanzato. L'Ufficio richiedeva il pagamento della somma di € 200,00 oltre spese di notifica a titolo di imposta di registro in misura fissa sostenendo che l'atto registrato scontava oltre all'imposta dello 0,50 per la quietanza ai sensi dell'articolo 6 della tariffa parte prima, anche l'imposta in misura fissa per l'assenso alla cancellazione d'ipoteca.

Deduce nullità dell'atto per carenza di motivazione e violazione del DPR 131/1986 in quanto non vengono indicate le ragioni giuridiche poste alla base dello stesso e le norme che giustificerebbero l'applicazione della maggiore imposta richiesta.

Illegittimità della pretesa fiscale, violazione del principio di parità di trattamento e mancata applicazione della prassi tributaria; sostiene infatti che l'avviso non tiene conto delle indicazioni fornite nella circolare n. 44/E del 2011. Nel caso di diniego di mediazione chiede la condanna dell'ufficio al pagamento delle spese di giudizio e al risarcimento del danno ex art. 96 cpc.

L'ufficio si è costituito rilevando che il ricorso non merita accoglimento in quanto i motivi addotti non dimostrano che le imposte recuperate non sono conformi alla normativa vigente; rappresenta di aver inoltrato proposta di mediazione richiedendo il versamento diretto dell'imposta e delle sanzioni in misura ridotta del 40%, non accolta dal contribuente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente la Commissione osserva che, pur essendo pacifico che anche l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro deve essere motivato, va rilevato che la congruità della motivazione deve essere apprezzata con riferimento alla natura e alla peculiarità del singolo atto, dovendo essa dare conto dell'operato dell'ufficio e porre in contribuente in grado di contestarlo.

Nel caso di specie la motivazione, anche se sintetica, indica che l'atto registrato sconta, secondo il parere dell'ufficio, oltre che l'imposta proporzionale per la quietanza, anche l'imposta in misura fissa per l'assenza alla cancellazione d'ipoteca.


Nel merito il ricorso appare fondato.

Il Notaio, avendo rogato un atto avente per oggetto la quietanza di pagamento e la cancellazione iscritta a garanzia del debito, ha registrato l'atto con il pagamento della somma di € 275,00 a titolo di imposta di registro pari allo 0,50% del pagamento quietanzato, sostenendo l'applicabilità dell'articolo 6 della tariffa parte prima allegata al TUIR.

L'articolo 21 del D.P.R. 131 del 1986 all'articolo 21 stabilisce il regime tributario applicabile nel caso in cui l'atto contenga più disposizioni: "1. Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto. 2. Se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che da luogo alla imposizione più onerosa".

Il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità interpreta tale criterio nel senso che le singole disposizioni contenute nell'atto rilevano autonomamente, ai sensi dell'articolo 21 primo comma, solo quando ciascuna di esse sia espressione di un'autonoma capacità contributiva.

In tal senso si è espressa anche l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 44/E del 2011 affermando: "..... le singole disposizioni contenute nell'atto rilevano autonomamente, ai sensi dell'articolo 21, comma 1 TUR, solo quando ciascuna di esse sia espressione di una capacità contributiva. L'imposta di registro deve essere, quindi, applicata distintamente per ciascuna disposizione solo con riferimento alle disposizioni negoziali dotate di contenuto economico che concretizzano, quindi un indice di capacità contributiva".

Da ciò consegue che il notaio rogante ha correttamente applicato l'imposta proporzionale ~~su~~ sulla disposizione avente ad oggetto la quietanza di pagamento, unica pattuizione espressiva della capacità contributiva. 

Ad abundantiam il Collegio rileva che, come correttamente rilevato da parte ricorrente, sono soggette a tassazione unica ai sensi del secondo comma, le disposizioni fra le quali intercorre, non per volontà delle parti, ma in virtù di legge o per esigenza obbiettiva del negozio giuridico un vincolo di connessione immediato e necessario.

Nel caso in esame è evidente il collegamento negoziale tra le due pattuizioni (pagamento del debito e cancellazione di ipoteca iscritta a garanzia del debito).

Il ricorso pertanto deve essere accolto. Dalla soccombenza discende la condanna dell'ufficio al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 200,00 (duecento) complessive.

Roma, 11 maggio 2017

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

